



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI
GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

**ACCORDO PROCEDIMENTALE IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE
COOPERATIVE EDILIZIE CHE FRUISCONO DI CONTRIBUTI PUBBLICI
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90**

TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in persona del Direttore Generale
dott. Marcello Arredi

E

Il Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Direttore Generale
dott. Piero Antonio Cinti

Convenuti nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il
Coordinamento Amministrativo via della Mercede, 9 00187 Roma


PREMESSO CHE

- a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, recante "Norme di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001 n. 142", che attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico, in via generale, la competenza in materia di vigilanza sulle società cooperative e i loro consorzi, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti aveva sostenuto la propria competenza nello specifico campo della vigilanza sulle cooperative edilizie a contributo erariale o comunque pubblico, in virtù delle norme speciali posta dal T.U. 28 aprile 1938 n. 1165;
- si era verificato pertanto un conflitto positivo di competenza in materia tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- in data 27 ottobre 2006 il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli enti cooperativi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'argomento in oggetto;
- il Consiglio di Stato – Sezione terza - con parere interlocutorio del 5 dicembre 2006, dopo aver sottolineato la necessità di un intervento normativo per definire la competenza alla vigilanza in argomento, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una relazione illustrativa della posizione dello stesso e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle funzioni di coordinamento, elementi di approfondimento e di valutazione in merito;
- lo stesso Consiglio di Stato, ricevuti gli elementi richiesti, nell'adunanza del 16 ottobre 2007 con il parere n. 4428, si è espresso definitivamente sulla questione, ribadendo la necessità di un intervento normativo chiarificatore e ritenendo indispensabile e urgente che, nell'attesa di tale chiarimento del legislatore, la Presidenza del consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, assumesse una specifica iniziativa diretta a individuare un accordo procedimentale tra le due amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO CHE

- nelle more della stipula dell'accordo procedimentale individuato dal Consiglio di Stato come soluzione del conflitto di competenza, sono intervenute nel frattempo, in tema di disciplina di vigilanza sugli enti cooperativi che fruiscono di contributi erariali o comunque pubblici, specifiche previsioni di legge che hanno modificato il quadro normativo di riferimento;
- in particolare, l'art.24 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, come convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 aveva abrogato gli articoli da 118 a 138 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 citato con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, e successivamente l'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, come convertito nella legge 18 dicembre 2008, n.199 ha reinserto gli artt. dal 125 al 138 del ripetuto R.D. 28 aprile 1938, n.1165, adeguando gli strumenti di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti anche agli interventi per la realizzazione del piano casa di cui all'art. 11 del D.L. sopracitato;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, investita della questione, ha svolto la propria attività di coordinamento finalizzata alla stipula di un accordo procedimentale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90 tra le due Amministrazioni interessate in collaborazione con le stesse;
- Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14542 del 19.11.2001 hanno stabilito che sono devolute alla competenza delle commissioni di vigilanza di cui all'art. 131 del T.U. n. 1165/38 le controversie tra soci e cooperative anche nel caso in cui la sovvenzione sia di fonte regionale anziché statale e anche quando il contributo si esprima sotto forma di agevolazione nel pagamento degli interessi sui mutui;
- Restano, in ogni caso, impregiudicate le competenze delle Regioni e degli enti locali nell'attuale quadro costituzionale;


2

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Amministrazioni come sopra individuate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- Il Ministero dello Sviluppo Economico riconosce che la vigilanza sulle cooperative edilizie a contributo erariale, o comunque pubblico, viene svolta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 28.04.1938 n. 1165 e successive modifiche.

La vigilanza concerne, in particolare, gli aspetti relativi al corretto utilizzo dei fondi pubblici elargiti alle società cooperative, con particolare riferimento a:

- la verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte dei soci e sulla perdita della qualità di socio;
- le modalità di prenotazione, assegnazione e trasferimento degli alloggi;
- gli ulteriori rapporti sociali tra socio e cooperativa;
- l'approvazione dei progetti, del collaudo e della manutenzione dei fabbricati, nonché delle cause di decadenza dal contributo o di eventuali tentativi di speculazione;
- la destinazione del patrimonio edilizio realizzato od in corso di realizzazione, in caso di anticipato scioglimento o di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, ai sensi dell'art. 90 T.U. n. 1165/38;
- ogni altra situazione o controversia di natura agevolativa /creditizia che possa potenzialmente pregiudicare il fine pubblico connesso all'elargizione del contributo, ovvero questioni attinenti ad interessi legittimi o di diritto soggettivo concernenti la titolarità od il godimento dell'alloggio sociale.

- Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riconosce che, ai sensi dell'art. 1 del d. Lgs. n. 220/2002, il Ministero dello Sviluppo Economico è competente sulle cooperative edilizie a contributo erariale o, comunque, pubblico, in materia di accertamento dei requisiti mutualistici dei sodalizi, accertamento che ha ad oggetto quanto previsto dai successivi artt. 4 e 9 del predetto decreto legislativo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico vigila altresì sulla corretta devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione così come prescrive l'art. 11 della L. n. 59/92.



Le verifiche da parte delle predette Amministrazioni saranno svolte, di norma, in maniera autonoma. Per esigenze straordinarie e in casi particolari, ciascuna Amministrazione può richiedere l'ausilio di personale ispettivo dell'altra per l'effettuazione di verifiche congiunte, al fine di pervenire ad una più compiuta ed esauriente visione della situazione del sodalizio.

Le Amministrazioni riconoscono che le cooperative edilizie a contributo pubblico sono tenute, come gli altri enti cooperativi, al versamento del contributo di revisione ex art. 8 D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577.

Qualora una delle due Amministrazioni si accinga a porre in essere provvedimenti sanzionatori nei confronti di una cooperativa edilizia a contributo erariale o, comunque, pubblico, comunicherà l'avvio del procedimento all'altra. Verrà, comunque, comunicata l'eventuale conclusione del procedimento stesso sia in caso di applicazione della sanzione sia in caso di archiviazione.


Eventuali modifiche e integrazioni al presente accordo procedimentale nonché gli eventuali contrasti circa l'interpretazione e l'esecuzione dello stesso saranno sottoposti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio dei poteri alla stessa intestati.

Il presente atto è redatto in triplice esemplare, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio di Ministri.


Per il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Per il Ministero dello
Sviluppo Economico

Il Direttore Generale
dott. Marcello Arredi



Il Direttore Generale
dott. Piero Antonio Cinti



Roma li,

5 2.10.2009